

Prima pagina -

Ambiente

19/10/2017

Imballaggi per alimenti

***Un decreto che sembra inutile: sulla sperimentazione vuoto a rendere su cauzione per imballaggi acqua e birra***

di Alberto Pierobon - Consulente ambientale e dei servizi pubblici locali

Spiace osservare che il D.M. 3 luglio 2017, n. 142 sulla sperimentazione di un sistema di vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale, serviti al pubblico, peraltro molto enfaticizzato e sopravvalutato dai mass media, in realtà non costituisca una concreta novità operativa e che, per gli effetti che sortirà, è la montagna che ha partorito un topolino.

Andiamo per ordine. Il decreto è stato emanato - in attuazione dell'art. 219-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, prevedendo un sistema sperimentale (di 12 mesi), organizzato su base volontaria del singolo esercente e solo per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi, residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.

L'utente versa una prestabilita (vedi oltre) cauzione all'acquisto del "pieno" con il diritto di ripetizione della medesima cauzione alla restituzione dell'imballaggio usato.

Il deposito di garanzia dovrebbe essere un incentivo a non inquinare, con rimborso della somma alla riconsegna dell'imballaggio. Solitamente la persona che acquista la bevanda paga nel prezzo di vendita, anche il CAC che è ivi internalizzato, mentre nella restituzione (in diversi paesi esteri, financo africani, avviene così) si ottiene un immediato "premio" in denaro o in sconto acquisti.

Al termine della fase sperimentale - cioè dei 12 mesi - verrà valutato se confermare il sistema e se estenderlo a altri tipi di prodotto e altre tipologie consumo. Diversamente...e qui sembra emergere un obiettivo, potrebbe "saltare" la novità del sistema cauzionale "vero" come quello in voga in altri paesi europei (es. Germania, Croazia, etc.) che consente il risparmio di materie prime e di energia, con la riduzione dei rifiuti, ovvero con l'incentivo al riciclaggio selettivo.

Per l'art. 1 (finalità, oggetto e ambito di applicazione) essendo bottiglie in plastica/PET e lattine in alluminio, si tratta di imballaggi primari (i cui rifiuti sottostanno al regime della privativa comunale, salvo non sia stata dichiarata l'assimilazione), riutilizzabili e conformi ai requisiti CEN (D.M. 2 maggio 2006), destinati all'uso alimentare (birra o acqua minerale), dai servizi al pubblico nei punti di consumo, imballaggi aventi un volume tra 0,20 e 1,5 litri.

Ma, per il comma 2, dell'art. 3 sono incomprensibilmente ammessi anche gli imballaggi non riutilizzabili.

Una prima considerazione operativa: gli imballaggi riutilizzabili vengono ritirati e trasportati come fossero una "merce", ma gli imballaggi non riutilizzabili dovranno essere gestiti nell'ambito della disciplina dei rifiuti. Pensiamo ai flussi in modo pratico. Se un esercente che aderisce al qui delineato sistema (vedi oltre) produce, ad es. 500 bottiglie di plastica da 1,5 litro o tot lattine di alluminio, chi ritirerà questi imballaggi? E chi effettuerà gli incombeni di cui trattasi (dichiarazioni previste)? Di primo acchito si può intuire che un venditore "medio" non ha interesse né a promuovere, né ad entrare in questo sistema che si profila essere per lui un ulteriore onere burocratico (la redazione dei modelli, la comunicazione, la tenuta dei documenti previsti dagli incombeni, etc.). Basti pensare, ad es., al ristoratore o barista che, nel pieno stagionale o chiudendo a notte fonda il locale, si metta poi a compilare i moduli, etc. Potrà quindi essere il produttore o il distributore a espletare questi incombeni? Sembra poco credibile.

L'art. 2 (definizioni) nella tecnica utilizzata ministerialmente per confezionare i suoi decreti, integra con altre definizioni quelle per così dire "basiche" della Parte IV<sup>^</sup> del cit. D.Lgs. n. 152 del 2006.

Abbiamo quindi: il "punto di consumo" che sostanzialmente è il luogo della somministrazione, ove troviamo lo "esercente" che svolge la relativa attività professionale; il "distributore" che trasporta e distribuisce al punto di consumo; il "produttore bevande" che produce, importa, imbottiglia e poi vende le

bevande; la "filiera del vuoto a rendere" che abbraccia tutti i soggetti coinvolti, distinguendoli in: a) "di lungo tipo" ove si consegna indirettamente lo imballaggio tramite il distributore; b) di "corto tipo" ove provvede direttamente il produttore di bevande (senza avvalersi del distributore); infine si definiscono (conseguenzialmente) come "operatori", i produttori degli imballaggi riutilizzabili (e non?), i produttori delle bevande, i distributori e gli esercenti aderenti alla filiera.

L'art. 3 (funzionamento della filiera del sistema del vuoto a rendere) stabilisce che gli esercenti compilano il modulo (all. 1) al momento dell'acquisto della birra o dell'acqua minerale in imballaggi riutilizzabili (ammessa, come detto, anche per non riutilizzabili: comma 2) trasmettendolo o consegnandolo, a seconda (del sistema, se "lungo" o "corto"), al distributore o al produttore i quali informano gli esercenti e garantiscono la restituzione dell'imballaggio. Gli operatori concordano le modalità operative per la gestione degli imballaggi vuoti e i tempi di ritiro e restituzione.

L'art. 4 (deposito cauzionale). Gli esercenti versano una cauzione contestualmente all'acquisto dell'imballaggio riutilizzabile pieno con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio vuoto. Il valore della cauzione è proporzionale al volume dell'imballaggio, ricompreso tra 0,05 euro e 0.3 euro (vedi tabella all. 2). Ma, ci domandiamo: è questo un valore che incentiva un sistema cauzionale e la riconsegna degli imballaggi?

E' importante notare che "L'importo della cauzione in nessun caso comporta un aumento di prezzo di acquisto per il consumatore e rimane invariato in tutte le fasi di commercializzazione della filiera" (ultimo periodo comma 2 dell'art. 4). Infine, le "modalità di applicazione e il pagamento della cauzione sono definite tra le parti senza oneri e aggravii per l'esercente".

L'art. 5 (incentivazione del sistema del vuoto a rendere) rinvia al sito web istituzionale del Ministero dell'ambiente e all'eventuale rilascio del medesimo Ministero di un attestato di.. benemerenzza!

L'art. 6 (sistema di monitoraggio) il Ministero predispone un sistema di monitoraggio per acquisire (in forma aggregata) i dati trasmessi dai distributori o produttori (a seconda del sistema "lungo"/"corto") con modulistica e tempistica prefissate (vedi la scheda all. 3 trimestrale e a sperimentazione conclusa).

Come accennato, si tratta di una iniziativa che non sembra essere incisiva e interessante, quantomeno sotto il profilo degli operatori che, per questi flussi di imballaggi (ma solo per i riutilizzabili) auspichiamo godano del non assoggettamento al contributo ambientale Conai (CAC: ma perché non lo si è detto espressamente?). Più che confidare in un attestato di benemerenzza (sic!) servono incentivi per gli operatori. Qui il sistema cauzionale è una partita di giro che fa perlopiù immagine. Gli operatori nemmeno beneficieranno di riduzioni tariffarie per questa attività che negli intenti previene la produzione di rifiuti (conferibili nel sistema pubblico o a terzi autorizzati).

Infine, i comuni sono qui solo indirettamente coinvolti, rimanendo dei meri spettatori di quel che altri decideranno di fare, pur dovendo (teoricamente) rimaneggiare il piano economico finanziario relativo alla gestione dei propri rifiuti (tra i quali rientrano normalmente anche gli imballaggi primari prodotti da utenze non domestiche) e, anche ove abbiano delegato i loro gestori (o altri) pei corrispettivi consorzi di filiera Conai, dovranno provvedere ad "assestare" il budget dei relativi ricavi che qui dovrebbero (diminuendo i rifiuti da imballaggio) ridursi, come pure dovrebbero (ma qui siamo nel virtuosismo applicato da pochi soggetti) diminuire i costi della medesima gestione. In altri termini: diminuendo la quantità dei rifiuti da raccogliere, trasportare e conferire agli impianti, correlativamente dovrebbero realizzarsi economie gestionali, ricalibrando i servizi.

In buona sostanza a noi pare trattarsi di un decreto, ci si consenta, davvero "inutile", anzi potenzialmente dannoso poiché gioca su più aspetti: dando il contentino (politico e mediatico) a chi (ambientalisti, movimenti, partiti, etc.) propugnava di intervenire su queste tematiche ambientali e di economia circolare, al contempo offrendo il destro ad altri - forse all'attuale sistema di *governance* degli imballaggi? - per far osservare/attestare (al termine della sperimentazione) che il sistema cauzionale si appalesa come inutile. Appunto, la montagna che ha partorito un topolino.

*D.M. 3 luglio 2017, n. 142 (G.U. 25 settembre 2017, n. 224)*

*Art. 219-bis, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96)*

---

Documenti correlati:

News : *Il nuovo sistema sperimentale per imballaggi di bevande di acqua e birra: prime riflessioni*